

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 febbraio 2024, n. 164

Approvazione schema di Accordo di collaborazione Regione Puglia - ARTI ex art. 15 L. 241/1990 e art. 7 co. 4 D.lgs. 36/2023. Variazione al Bilancio di previsione 2024 e pluriennale 2024-26, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2024-26 e contestuale istituzione di nuovo capitolo

L'Assessore all'Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Parchi, Rischio industriale, Politiche abitative, Avv. Anna Grazia Maraschio, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario della Sezione Regionale di Vigilanza, confermata dal Dirigente della Sezione Regionale di Vigilanza, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- con L.R. n. 37 de 28.12.2015 è stata istituita la Sezione Regionale di Vigilanza che si compone del "Nucleo di vigilanza ambientale" e del "Nucleo di vigilanza, controllo, tutela e rappresentanza";
- con Regolamento Regionale n. 21 del 31 ottobre 2019, BURP n. 126 del 4 novembre 2019, avente ad oggetto: "Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 37 articolo 4. Regolamento della Sezione regionale di Vigilanza" sono state disciplinate l'organizzazione, la struttura, le modalità di funzionamento e le funzioni della Sezione regionale di Vigilanza;
- con DPGR n. 693 del 14.11.2019 avente per oggetto: "Attuazione Modello organizzativo MAIA –2.0 adottato con Decreto n. 22/2021 e s.m.i. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni" sono state definite le attuali funzioni della Sezione regionale di Vigilanza;

Considerato che:

- con la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 37 "Istituzione della Sezione regionale di vigilanza della Regione Puglia", nella struttura organizzativa della Regione Puglia è stata istituita la "Sezione regionale di vigilanza" avente per oggetto le funzioni di controllo e vigilanza ambientale derivanti dalle competenze non fondamentali delle Province e delle Città Metropolitane, in particolare, della vigilanza e salvaguardia del patrimonio ambientale, ittico e faunistico, delle acque interne, del demanio lacuale e fluviale, dei rischi e pericoli idraulici e geomorfologici, del comparto agricolo, agroalimentare, sanitario, turistico, trasporti, sicurezza rurale, protezione civile, edilizia, mineraria, caccia, pesca, ambiente, flora e fauna, aree protette del territorio regionale, nonché di vigilanza, controllo, tutela e rappresentanza;
- la Sezione Regionale di Vigilanza ha tra i suoi compiti l'accertamento degli illeciti in materia ambientale, così come previsto dalla medesima legge e dal regolamento regionale n. 21/2019, recante "Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 37 articolo 4. Regolamento della Sezione regionale di Vigilanza";
- con Regolamento Regionale n. 21 del 31 ottobre 2019, BURP n. 126 del 4 novembre 2019, avente ad oggetto: "Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 37 articolo 4. Regolamento della Sezione regionale di Vigilanza" sono state disciplinate l'organizzazione, la struttura, le modalità di funzionamento e le funzioni della Sezione regionale di Vigilanza;
- con DPGR n. 693 del 14.11.2019 avente per oggetto: "Attuazione Modello organizzativo MAIA –2.0 adottato con Decreto n. 22/2021 e s.m.i. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni" sono state definite le attuali funzioni della Sezione regionale di Vigilanza;
- il Regolamento Regionale n. 21 del 31 ottobre 2019 ("Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 37 articolo 4. Regolamento della Sezione regionale di Vigilanza"), all'art. 4 rubricato "Ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza", prevede testualmente: "Il personale della Sezione regionale di Vigilanza, individuato mediante atto ricognitivo effettuato congiuntamente dal Direttore e dal Dirigente della Sezione, svolge, nei limiti del servizio a cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni, ai sensi dell'art. 57 comma 3 c.p.p., le funzioni previste dall'articolo 55 del c.p.p.";
- il Regolamento Regionale n. 21 del 31 ottobre 2019 prevede inoltre all'art. 14 quanto segue: "Gli appartenenti alla sezione partecipano obbligatoriamente ai corsi di aggiornamento professionale ed a

quelli di riqualificazione organizzati dall'Ente o da istituti specializzati. Gli appartenenti alla Sezione sono comunque tenuti ad aggiornarsi professionalmente, in relazione alle normali esigenze dell'impiego istituzionale, in occasione della introduzione di nuove norme e/tecnologie che interessano gli ambiti di competenza della Sezione. Il Dirigente della Sezione propone il piano annuale di formazione, aggiornamento ed addestramento dei dipendenti. La Sezione può avvalersi per la formazione anche della Scuola Regionale di Formazione per la Polizia Locale della Regione Puglia”;

Considerato altresì che:

- Il modello organizzativo regionale “MAIA”, di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n.443 del 31 luglio 2015, così come modificato dal DPGR n. 304 del 10 maggio 2016, individua nelle Agenzie Regionali gli enti elettivamente preordinati alle attività di miglioramento dei processi e delle procedure, promuovendo percorsi di rinnovamento, e definendo, attuando e valutando politiche di sviluppo strategico.
- Con L.R. n. 4 del 7 febbraio 2018 la Regione Puglia ha provveduto al riordino dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI), già istituita con L.R. n. 1/2004; ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, ARTI è ente strumentale della Regione Puglia e, quale Agenzia Strategica, persegue, fra le proprie attività istituzionali, il supporto delle politiche di formazione della Regione Puglia.
- L’Agenzia ha maturato negli anni una grande esperienza nella progettazione e realizzazione di iniziative di formazione, specializzazione e aggiornamento professionale;
- ai sensi dell’art. 2, comma 4, della Legge Regionale n. 4/2018, i compiti assegnati all’Agenzia sono oggetto di convenzioni quadro triennali da stipularsi con la Regione Puglia, previa deliberazione della Giunta regionale; lo strumento convenzionale, difatti, è particolarmente efficace per allineare le attività dell’Agenzia con gli obiettivi strategici pluriennali politici e amministrativi della Regione e consente all’ARTI di pianificare con maggiore efficacia le sue azioni;
- ai sensi dell’art. 2, comma 4, della Legge Regionale n. 4/2018, la suddetta convenzione definisce gli obiettivi specificamente attribuiti all’Agenzia; i risultati attesi in un arco temporale determinato; l’entità e le modalità dei finanziamenti da accordare all’Agenzia stessa, le strategie per il miglioramento dei servizi, le modalità di verifica dei risultati di gestione, le modalità necessarie ad assicurare il controllo dei fattori gestionali interni all’Agenzia, quali l’organizzazione, i processi e l’uso delle risorse;
- l’Amministrazione regionale, da ultimo con la D.G.R. n. 311 del 13 marzo 2023 “Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI) Approvazione convenzione quadro ex art. 2, comma 4, Legge regionale 7 febbraio 2018, n. 4.” ha approvato la Convenzione quadro triennale che attribuisce all’ARTI i seguenti obiettivi:
 - a. Analisi, studio e sviluppo di visioni di dominio tecnologico e scientifico per il sistema socioeconomico regionale;
 - b. Analisi, studio e sviluppo di strumenti innovativi per il rafforzamento degli asset regionali della ricerca e dell’innovazione, compresa la promozione della creazione d’impresa innovativa, l’attivazione giovanile e la riqualificazione degli spazi per l’innovazione sociale;
 - c. Analisi, studio e sviluppo di metodi e strumenti per il monitoraggio delle attività di ricerca e innovazione regionale e di supporto alla definizione di politiche;

Tenuto conto che:

- è importante garantire l’adeguatezza e l’uniformità dei processi formativi nell’ambito della Sezione, ed in considerazione proprio della rapidità dei mutamenti normativi e della loro crescente complessità, la formazione mirata e l’aggiornamento costante costituiscono “condicio sine qua non” per la valorizzazione del ruolo, per la progressione e la crescita al servizio della comunità regionale;
- la formazione di base e il continuo aggiornamento degli operatori della Sezione regionale di vigilanza

- svolgono un ruolo fondamentale consentendo di potenziare le competenze professionali;
- presupposto essenziale affinché si raggiunga l'obiettivo di omogeneità di comportamento nell'operare e applicare le disposizioni normative è l'uniformità della preparazione professionale, che si concretizza attraverso lo scambio di esperienze, il confronto nelle modalità di intervento, la diffusione di linee interpretative condivise e, quindi, la formazione uniforme;
 - la formazione professionale, l'aggiornamento continuo e l'addestramento riguardante specifiche azioni che prevedono procedure regolamentate, quali ad esempio l'individuazione dei reati ambientali, la partecipazione ad attività di prevenzione incendi al servizio antincendio o l'utilizzo di strumentazione, come le armi da fuoco, devono essere considerate strumenti essenziali per la crescita delle competenze individuali e di gruppo dei dipendenti della Sezione regionale di Vigilanza;

Rilevato che:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*, stabilisce espressamente all'art. 15 che: *“Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;
- l'accordo tra pubbliche amministrazioni ex art. 15 della legge n. 241/1990:
 - rappresenta un modello convenzionale di svolgimento delle funzioni pubbliche finalizzato alla collaborazione tra le medesime pubbliche amministrazioni, in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, ossia in forma di 'reciproca collaborazione' e nell'obiettivo comune di fornire servizi indistintamente a favore della collettività e gratuitamente;
 - rientra tra le forme di partenariato pubblico-pubblico (PPP) ossia tra quelle relazioni tra pubbliche amministrazioni che escludono l'applicazione della normativa europea in materia di contratti pubblici e concessioni qualora le predette relazioni non siano qualificabili come prestazioni o scambi di servizi;
- l'art. 7, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, ha recepito il principio di auto-organizzazione amministrativa, sancito anche nell'art. 2 della Direttiva 2014/23/UE, prevedendo che le pubbliche amministrazioni possano autonomamente decidere di organizzare, tra l'altro, la prestazione di servizi attraverso il ricorso al modello della cooperazione con altre pubbliche amministrazioni;
- il modello convenzionale dell'accordo tra pubbliche amministrazioni di cui all'art. 15 della legge n. 241/1990 rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 ove siano soddisfatte le condizioni ivi previste;
- in particolare, l'art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 prevede che *“La cooperazione tra stazioni appaltanti ... volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti ..., anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.”*;
- l'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC), conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti;
- i presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento convenzionale sono stati individuati da ANAC nei seguenti punti: A) l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti; B) alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità; C) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono

- l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno; D) il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;
- ARTI si è reso disponibile a collaborare con la Regione Puglia per garantire quanto previsto dall'art. 14 del Regolamento Regionale n. 21 del 31 ottobre 2019, laddove stabilisce l'obbligo formativo per gli appartenenti alla Sezione Regionale di Vigilanza, mettendo a disposizione la propria competenza ed esperienza in materia formativa, anche quella maturata nella collaborazione alla Scuola regionale della Polizia locale, nonché gli strumenti organizzativi e professionali di cui è dotata, per realizzare un percorso condiviso che sia strettamente connesso alle esigenze operative della proponente Sezione;
 - in virtù della D.G.R. 29 dicembre 2022, n. 2004 ARTI era stata infatti autorizzata allo svolgimento di attività formativa per l'anno 2023 in favore del personale della Sezione Regionale di Vigilanza per il tramite della Scuola regionale della Polizia locale;
 - l'intervento, ascrivibile a finalità istituzionali comuni alle parti, sarà realizzato attraverso la condivisione di ogni sua fase attuativa ed operativa;

Preso atto che:

- lo schema di Accordo di Cooperazione tra Regione Puglia e ARTI, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, della durata di 1 anno con possibilità di proroga, mira ad assicurare l'operatività della previsione regolamentare di cui all'art. 14 succitato, a sostenere la realizzazione delle attività formative in applicazione delle norme di legge regionale e dei regolamenti sopra citati, e a garantire l'attività di supporto amministrativo contabile per l'attuazione delle finalità di cui alla l.r. 37/2015;
- la creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una priorità per i soggetti in premessa in quanto permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti in vista di successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici attribuiti dalla legge a ciascuna amministrazione;
- alla base dell'Accordo vi è un effettivo esercizio congiunto di funzioni proprie per il perseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, ossia in forma di reciproca collaborazione, in quanto Regione Puglia ed ARTI, sia pure in vario modo ed in diversa misura, anche a motivo del carattere complementare degli apporti collaborativi messi a disposizione dagli enti aderenti, partecipano alla realizzazione delle attività progettuali mettendo a disposizione risorse umane, strumentali, strutturali ed informative;
- l'Accordo di collaborazione de quo non risponde ad una causa di scambio caratterizzata dal rapporto sinallagmatico tra le prestazioni degli enti aderenti in quanto i contributi degli enti aderenti non trovano giustificazione nell'altrui controprestazione ma nella partecipazione sinergica e nel perseguimento di un obiettivo di interesse comune, stante altresì la previsione del mero ristoro delle spese sostenute, che esclude, per l'effetto, il pagamento di un corrispettivo e, quindi, il riconoscimento di un utile economico;
- le Amministrazioni partecipanti all'accordo svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;
- gli oneri rivenienti dal presente atto, per complessivi € 40.000,00 trovano copertura nel Bilancio corrente della Regione Puglia, previa apposita variazione di bilancio, nel seguente modo: in diminuzione per l'anno 2024 di € 40.000,00 sul cap. U0103004 "Formazione e addestramento personale Sezione regionale vigilanza"; in aumento per il 2024 di € 40.000,00 sul Capitolo di nuova istituzione da denominarsi "Formazione e addestramento personale Sezione regionale vigilanza – Trasferimenti correnti", come indicato nella sezione copertura finanziaria.

Visti:

- il D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione di sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della

L. 42/2009”;

- l’art. 51, comma 2, del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
- la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 37 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024 2026 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2024)”;
- la legge regionale 29 dicembre 2023, n.38 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024 2026”;
- la D.G.R. n. 18 del 22 gennaio 2024 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024 2026. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione;
- il D. Lgs. 25 maggio 2016, n.97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di organizzazione delle amministrazioni pubbliche;
- la D.G.R. 8 febbraio 2023, n. 85 avente per oggetto “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza della Regione Puglia 2023 2025”;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la DGR del 07/03/2022, n. 302 recante Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio;
- la D.G.R. 27 marzo 2023, n. 383 recante D.G.R. n. 302/2022 concernente “Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio”. Presa d’atto del REPORT Valutazione di impatto di genere (VIG). Implementazione degli atti sottoposti a monitoraggio ed avvio nuova fase sperimentale;
- la D.G.R. 03/07/2023, n. 938 recante D.G.R. n. 302/2022 “Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio”. Revisione degli allegati.

Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta regionale di approvare lo schema di Accordo di Cooperazione tra Regione Puglia e ARTI, di cui all’allegato A parte integrante della presente deliberazione, e di autorizzare il Dirigente della Sezione Regionale di Vigilanza alla sottoscrizione dello stesso e all’adozione dei successivi provvedimenti consequenziali.

Conseguentemente, si propone, inoltre, alla Giunta regionale di autorizzare le necessarie variazioni al Bilancio di previsione 2024 e pluriennale 2024 2026, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2024 2026, previa istituzione di un nuovo capitolo di spese a causa della classificazione non coerente del capitoloU0103004, al fine di garantire la copertura della spesa riveniente dal presente provvedimento.

Valutazione di impatto di genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di Impatto di Genere ai sensi della D.G.R. n. 938 del 03/07/2023. L’impatto di genere stimato è: diretto – indiretto - **X neutro** – non rilevato

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento comporta la variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di previsione 2024 e al pluriennale 2024-26, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2024-26, approvato con D.G.R. n. 18/2024, ai sensi dell'art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 ss.mm.ii., previa istituzione di un nuovo capitolo di spesa, come di seguito esplicitato.

BILANCIO AUTONOMO**CRA: 11.07 - SEZIONE REGIONALE DI VIGILANZA****PARTE SPESA****ISTITUZIONE NUOVO CAPITOLO DI SPESA****Spesa non ricorrente – Codice UE: 8 – spesa non correlata ai finanziamenti UE**

CAPITOLO	DECLARATORIA	MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	P.D.C.F.
CNI U_____	FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE SEZIONE REGIONALE VIGILANZA – TRASFERIMENTI CORRENTI	1.3.1	U.1.04.01.02.000

VARIAZIONE DI BILANCIO

CAPITOLO	DECLARATORIA	MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	P.D.C.F.	VARIAZIONE E.F. 2024 COMPETENZA E CASSA
U0103004	FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE SEZIONE REGIONALE VIGILANZA	1.3.1	U.1.03.02.04.000	- 40.000,00
CNI U_____	FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE SEZIONE REGIONALE VIGILANZA – TRASFERIMENTI CORRENTI	1.3.1	U.1.04.01.02.000	+ 40.000,00

L'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

Con determinazione della Dirigente della Sezione Regionale di Vigilanza, si procederà ad effettuare il relativo impegno e liquidazione di spesa.

L'Assessora relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma IV, lettera e) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta:

1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente;
2. di autorizzare la variazione, in parte spesa, in termini di competenza e cassa per l'esercizio finanziario 2024, al bilancio di previsione 2024 e pluriennale 2024-2026, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2024-2026, ai sensi dell'art. 51, comma 2 del d.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., previa istituzione di CNI di spesa, così come indicato nella sezione "copertura finanziaria" del presente atto;
3. di dare atto che le operazioni contabili del presente provvedimento assicurano il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii;
4. di approvare lo schema di accordo di collaborazione ex artt. 15 della legge n. 241/1990, e 7, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023, tra Regione Puglia ed ARTI sub allegato A) al presente provvedimento e costituente parte integrante e sostanziale dello stesso, per la disciplina del rapporto di collaborazione tecnico-scientifico per l'esecuzione delle attività progettuali;
5. di delegare la Dirigente della Sezione Regionale di Vigilanza alla sottoscrizione della suddetta

Convenzione, autorizzandola ad apportarvi eventuali modifiche di carattere meramente formale qualora fosse necessario in fase di sottoscrizione;

6. di autorizzare la Dirigente della Sezione Regionale di Vigilanza a porre in essere tutti gli adempimenti, anche di natura contabile, consequenziali all'adozione del presente provvedimento, ivi incluse eventuali rimodulazioni al piano dei costi;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale ai sensi della L.R. 18/2023;
8. di notificare, a cura della Segreteria Generale della Presidenza, copia del presente provvedimento all'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La E.Q. Amministrazione e Coordinamento

Avv. Alessandro Zezza

Il Dirigente della Sezione Regionale di Vigilanza

Dott.ssa Rocca Anna Ettore

Il Direttore, ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22/2021,

NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta le osservazioni

Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

Paolo Francesco Garofoli

L'Assessora all'Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Parchi, Rischio industriale, Politiche abitative

Avv. Anna Grazia Maraschio

LA GIUNTA REGIONALE

- Udata la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Parchi, Rischio industriale, Politiche abitative;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente;
2. di autorizzare la variazione, in parte spesa, in termini di competenza e cassa per l'esercizio finanziario 2024, al bilancio di previsione 2024 e pluriennale 2024-2026, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2024-2026, ai sensi dell'art. 51, comma 2 del d.lgs 118/2011 e ss.mm. ii., previa istituzione di CNI di spesa, così come indicato nella sezione "copertura finanziaria" del presente atto;
3. di dare atto che le operazioni contabili del presente provvedimento assicurano il rispetto dei vincoli di

- finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii;
4. di approvare lo schema di accordo di collaborazione ex artt. 15 della legge n. 241/1990, e 7, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023, tra Regione Puglia ed ARTI sub allegato A) al presente provvedimento e costituente parte integrante e sostanziale dello stesso, per la disciplina del rapporto di collaborazione tecnico-scientifico per l'esecuzione delle attività progettuali;
 5. di delegare la Dirigente della Sezione Regionale di Vigilanza alla sottoscrizione della suddetta Convenzione, autorizzandola ad apportarvi eventuali modifiche di carattere meramente formale qualora fosse necessario in fase di sottoscrizione;
 6. di autorizzare la Dirigente della Sezione Regionale di Vigilanza a porre in essere tutti gli adempimenti, anche di natura contabile, consequenziali all'adozione del presente provvedimento, ivi incluse eventuali rimodulazioni al piano dei costi;
 7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale ai sensi della L.R. 18/2023;
 8. di notificare, a cura della Segreteria Generale della Giunta, copia del presente provvedimento all'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione.

Il Segretario generale della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

Firmato digitalmente da
ROCCA ANNA ETTORRE
O = Regione Puglia
Firmato il 26/02/2024 11:56
Seriale Certificato: 1315151

Accordo di Collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni

ai sensi e per gli effetti degli artt. 15 della Legge 241/1990, e 7, comma 4, del D.lgs. 36/2023

tra

Regione Puglia

e

Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione (ARTI)

per la realizzazione delle attività di supporto agli interventi attuati nell'ambito della Sezione Regionale di
Vigilanza

PREMESSO CHE

La Regione Puglia, Assessorato all'Ambiente Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Parchi, Rischio industriale, Politiche abitative, assicura attraverso il Nucleo di Vigilanza Ambientale l'espletamento delle funzioni di controllo e vigilanza ambientale derivanti dalle competenze non fondamentali delle Province e delle Città Metropolitane, in particolare, della vigilanza e salvaguardia del patrimonio ambientale, ittico e faunistico, delle acque interne, del demanio lacuale e fluviale, dei rischi e pericoli idraulici e geomorfologici, del comparto agricolo, agroalimentare, sanitario, turistico, trasporti, sicurezza rurale, protezione civile, edilizia, mineraria, caccia, pesca, ambiente, flora e fauna, aree protette del territorio regionale. Il Regolamento Regionale n. 21 del 31 ottobre 2019, che disciplina l'organizzazione, la struttura, le modalità di funzionamento e le funzioni della Sezione regionale di Vigilanza, prevede inoltre all'art. 14 quanto segue: *"Gli appartenenti alla sezione partecipano obbligatoriamente ai corsi di aggiornamento professionale e da quelli di riqualificazione organizzati dall'Ente o da istituti specializzati. Gli appartenenti alla Sezione sono comunque tenuti ad aggiornarsi professionalmente, in relazione alle normali esigenze dell'impiego istituzionale, in occasione della introduzione di nuove norme e tecnologie che interessano gli ambiti di competenza della Sezione. Il Dirigente della Sezione propone il piano annuale di formazione, aggiornamento ed addestramento dei dipendenti.*

In relazione a quanto sopra premesso, la Regione Puglia riscontra la necessità di collaborare con ARTI per consentire i seguenti interventi:

- supporto finalizzato a garantire l'adeguatezza e l'uniformità dei processi formativi nell'ambito della Sezione Regionale di Vigilanza, e, in considerazione proprio della rapidità dei mutamenti normativi e della loro crescente complessità, il supporto alla formazione mirata e all'aggiornamento costante del personale che costituiscono *"condicio sine qua non"* per la valorizzazione del ruolo, per la progressione e la crescita al servizio della comunità regionale;

RILEVATO CHE

- l'art. 65, comma 1, della L.R. n. 1/2014 ha istituito l'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione (A.R.T.I.), avente personalità giuridica e sottoposta alla vigilanza della Regione;
- con la L.R. n. 4/2018, la Regione Puglia ha provveduto al riordino della suddetta Agenzia, ridefinendone finalità, competenze e organi;
- in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. n. 4/2018, l'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed esercita la propria autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria, patrimoniale, gestionale e contabile sotto la vigilanza della Regione Puglia;
- secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, della L.R. n. 4/2018, l'ARTI è un ente strumentale della Regione Puglia e, quale Agenzia strategica, opera a supporto della stessa ai fini della definizione e

gestione delle politiche per lo sviluppo economico, l'istruzione, la formazione, il lavoro e l'innovazione in tutte le sue declinazioni;

- ai sensi dell'art. 2, comma 3, all'ARTI possono essere assegnati compiti necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, tra i quali figurano: a) analisi e valutazione di contesto, sviluppo di studi e ricerche per la definizione di politiche innovative; b) animazione e aggregazione del partenariato pubblico-privato; c) valutazione e monitoraggio dei piani e dei programmi di sviluppo e innovazione finanziati dalla Regione; d) gestione di interventi di tipo sperimentale e innovativo rivolti al potenziamento del partenariato pubblico-privato; e) sviluppo di progettualità nazionale, europea e internazionale diretta, orientata alla promozione e diffusione dell'innovazione in tutte le sue declinazioni; f) ogni altro compito in materia attribuito con deliberazione della Giunta Regionale;
- ai sensi dell'art. 2, comma 4, della L.R. n. 4/2018, i compiti assegnati ad ARTI sono oggetto di convezioni quadro triennali da stipularsi con la Regione Puglia, previa deliberazione della Giunta regionale;
- l'Amministrazione regionale, da ultimo con D.G.R. n. 311 del 13/03/2023, ha approvato la Convenzione Quadro triennale ex art. 2, comma 4, della L.R. n. 4/2018 tra ARTI e Regione Puglia;
- ARTI collabora con l'Amministrazione regionale nell'ambito della cornice normativa sopra disegnata ed anche con riferimento a quanto stabilito dal modello organizzativo regionale che individua nelle Agenzie regionali gli enti elettivamente preposti alle attività di *exploitation* e che operano per il miglioramento di processi e procedure, promuovendo percorsi di rinnovamento ed efficientamento, nonché definendo, attuando e valutando le politiche di sviluppo strategico;

CONSIDERATO CHE

- l'accordo tra pubbliche amministrazioni ex art. 15 della legge 241/1990: (i) rappresenta un modello convenzionale di svolgimento delle funzioni pubbliche finalizzato alla collaborazione tra le medesime pubbliche amministrazioni, in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, ossia in forma di *'reciproca collaborazione'* e nell'obiettivo comune di fornire servizi indistintamente a favore della collettività e gratuitamente; (ii) rientra tra le forme di partenariato pubblico-pubblico (PPP) ossia tra quelle relazioni tra pubbliche amministrazioni che escludono l'applicazione della normativa europea in materia di contratti pubblici e concessioni qualora le predette relazioni non siano qualificabili come prestazioni o scambi di servizi;
- l'art. 7, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, ha recepito il principio di auto-organizzazione amministrativa, sancito anche nell'art. 2 della Direttiva 2014/23/UE, prevedendo che le pubbliche amministrazioni possano autonomamente decidere di organizzare, tra l'altro, la prestazione di servizi attraverso il ricorso al modello della cooperazione con altre pubbliche amministrazioni;
- il modello convenzionale dell'accordo tra pubbliche amministrazioni di cui all'art. 15 della legge 241/1990 rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 ove siano soddisfatte le condizioni ivi previste;
- in particolare, l'art. 7, comma 4, del D.lgs. 36/2023 prevede che *"La cooperazione tra stazioni appaltanti ... volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti ..., anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le*

stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.”.

- la creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una priorità per i soggetti in premessa in quanto permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti in vista di successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici attribuiti dalla legge a ciascuna amministrazione;
- alla base dell'Accordo vi è un effettivo esercizio congiunto di funzioni proprie per il perseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, ossia in forma di reciproca collaborazione, in quanto Regione Puglia ed ARTI, sia pure in vario modo ed in diversa misura, anche a motivo del carattere complementare degli apporti collaborativi messi a disposizione dagli enti aderenti, partecipano alla realizzazione delle attività progettuali mettendo a disposizione risorse umane, strumentali, strutturali ed informative;
- l'Accordo di collaborazione *de quo* non risponde ad una causa di scambio caratterizzata dal rapporto sinallagmatico tra le prestazioni degli enti aderenti in quanto i contributi degli enti aderenti non trovano giustificazione nell'altrui controprestazione ma nella partecipazione sinergica e nel perseguimento di un obiettivo di interesse comune, stante altresì la previsione del mero ristoro delle spese sostenute, che esclude, per l'effetto, il pagamento di un corrispettivo e, quindi, il riconoscimento di un utile economico;
- le Amministrazioni partecipanti all'accordo svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento (20%) delle attività interessate dalla cooperazione;
- le risorse stanziate sono destinate esclusivamente al rimborso dei costi e delle spese vive, non essendo previsto il pagamento di alcun corrispettivo e/o di alcun margine economico per le attività svolte;

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO

tra

REGIONE PUGLIA (in seguito "Regione"), con sede in BARI, Lungomare Nazario Sauro, codice fiscale 80017210727, legalmente rappresentata dalla Dott.ssa Rocca Anna Ettore, in qualità di Dirigente della Sezione Regionale di Vigilanza, domiciliata ai fini del presente Accordo presso la sede della Regione Puglia sita in Bari alla Via Gentile n. 52;

E

Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione (in seguito "ARTI"), con sede in Bari alla via Giulio Petroni n.c. 15/F.1 - C.F. 06365770723 -legalmente rappresentata dal Commissario Straordinario prof. Alfonso Picchio, domiciliato ai fini del presente Accordo presso la sede dell'ARTI;
nel prosieguo, congiuntamente indicate come "Parti", si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 (Valore delle premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 (Oggetto dell'Accordo)

Regione Puglia ed ARTI concordano di cooperare per la realizzazione di quanto descritto nelle premesse al presente Accordo per costituirne parte integrante e sostanziale.

Art. 3 (Impegni delle Parti)

Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente Accordo, le Parti si impegnano a collaborare assumendo i seguenti impegni operativi:

a) la Regione Puglia

- definisce le priorità strategiche dell'iniziativa;
- coordina il processo di attuazione dell'iniziativa;
- avvia ogni opportuna azione finalizzata ad utilizzare i risultati conseguiti dall'iniziativa quale base per la programmazione di ulteriori interventi e politiche regionali in tutti i settori che ne possano trarre beneficio;
- mette a disposizione, nell'ambito delle proprie competenze, risorse e capacità professionali, tecniche e amministrative, nonché i propri database informativi.

b) ARTI

- mette a disposizione la *know how* e le metodologie operative già sviluppate nella progettazione, gestione e monitoraggio di programmi di supporto all'istruzione e alla formazione professionale;
- assicura la gestione complessiva del progetto in stretto raccordo con la Regione Puglia;
- collabora per raccogliere ed elaborare dati utili per la definizione di *policies* regionali in tema di istruzione e formazione;
- contribuisce ad accrescere e rafforzare la conoscenza sulle competenze necessarie a far fronte alle problematiche poste dall'evoluzione legislativa e dalla duplice sfida della transizione verde e digitale, analizzando le competenze necessarie ad accompagnare i processi di trasformazione delle policy regionali in ambito ambientale, al fine anche di rafforzare i processi di condivisione e partecipativi per la definizione ed attuazione delle politiche formative regionali;
- collabora in stretto raccordo con la struttura tecnico-amministrativa della Regione Puglia per elaborare *concept* di interventi formativi sperimentali miranti a cogliere le opportunità derivanti dai trend economici nazionali e globali;
- collabora in stretto raccordo con la struttura tecnico-amministrativa della Regione Puglia per l'analisi delle esigenze regionali in tema di sistemi informativi per l'istruzione e la formazione;
- promuove iniziative di comunicazione per valorizzare il sistema di istruzione e formazione della Puglia con le sue specificità ed eccellenze.

Art. 4 (Durata dell'Accordo)

Le attività previste nel presente accordo dovranno essere realizzate lungo un arco temporale di attuazione che copre il periodo che va dalla data di sottoscrizione del presente Accordo e sino al 31/12/2024, salvo proroghe previa comune istanza scritta delle Parti.

Le Parti si riservano la facoltà di modificare l'arco temporale di attuazione delle attività.

Art. 5 (Modalità di svolgimento dell'Accordo)

Le Parti collaboreranno al conseguimento del comune pubblico interesse, promuovendo lo scambio di informazioni utili a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo quanto necessario per il mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse nel rispetto della normativa vigente.

ARTI, per quanto di propria competenza, nell'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo, si avvarrà del proprio personale, compreso quello in somministrazione, nonché di consulenti scelti in base a requisiti di competenza e comprovata esperienza e nel rispetto della normativa vigente in materia di selezione del personale esterno. ARTI inoltre potrà acquisire beni e servizi strettamente strumentali alla migliore esecuzione delle attività di cui al precedente art. 3 in accordo con la disciplina sull'evidenza pubblica. ARTI assicura il rispetto, nelle diverse fasi di attuazione, di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in relazione alla tipologia di intervento da realizzare.

ARTI, inoltre:

- garantisce, per quanto di propria diretta competenza, l'osservanza degli obblighi previsti in materia di informazione e pubblicità degli interventi;
- si impegna a consentire le verifiche di gestione nonché ogni altra verifica disposta dalle autorità regionali, nazionali o comunitarie;
- si impegna a rendicontare le spese effettivamente sostenute secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ammissibilità della spesa, fornendo le relative evidenze;
- si impegna a conservare ed a rendere disponibile tutta la documentazione relativa all'attuazione delle attività, ivi compresi i giustificativi di spesa.

Art. 6 (Comitato di indirizzo)

Per l'attuazione del presente Accordo è costituito, presso la Regione Puglia, il Comitato di indirizzo composto da:

- Per la Regione Puglia dalla Dirigente della Sezione Regionale di Vigilanza;
- Per ARTI, dal Direttore amministrativo.

Il Comitato provvede a:

- Svolgere funzioni di indirizzo per garantire l'efficacia e l'efficienza dell'intervento;
- Monitorare l'espletamento delle azioni previste dall'intervento;
- Approvare eventuali modifiche al Piano operativo delle attività.

Art. 7 (Risorse finanziarie)

Al fine di garantire la copertura complessiva delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo, la Regione trasferirà ad ARTI risorse finanziarie aggiuntive per un importo complessivo pari a € 40.000,00 destinate esclusivamente al rimborso dei costi e delle spese vive, non essendo previsto il pagamento di alcun corrispettivo e/o margine economico per le attività svolte.

Tale somma non rientra nel campo di applicazione dell'IVA, in quanto le attività oggetto del presente Accordo ex art. 15 L. n. 241/1990 difettano del requisito della commercialità ai fini dell'imposta sul valore aggiunto giacché esercitate in veste di pubblica autorità senza dar luogo a fenomeni distorsivi della concorrenza (ex art. 4 DPR 633/1972).

Il trasferimento delle suddette risorse avverrà con anticipazione pari al 50% dell'importo complessivo pianificato a presentazione da parte di ARTI al Comitato di indirizzo della proposta di attività per l'anno 2024.

La successiva erogazione a saldo del residuo 50% avverrà alla conclusione del progetto e solo a seguito di positivo esito della verifica di carattere amministrativo-contabile in ordine al 100% della spesa effettivamente sostenuta e rendicontata da ARTI, nel rispetto delle discipline vigenti in relazione alla natura dei fondi utilizzati.

Art. 8 (Recesso)

Ciascuna Parte si riserva il diritto di recedere dal presente Accordo in tutti i casi che pregiudichino la possibilità di raggiungere le proprie finalità istituzionali.

Art. 9 (Referenti)

Le Parti si riservano la facoltà di nominare rispettivi referenti delle attività di progetto, dandone comunicazione all'altra parte, a seguito della sottoscrizione del presente Accordo. I referenti forniscono periodicamente il rapporto sullo stato di avanzamento delle attività e la relazione finale in ordine all'attività svolta, con indicazione dei risultati ottenuti.

Art. 10 (Disposizioni generali e fiscali)

Qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente.

Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca il presente Accordo sarà valida solo se concordata per iscritto tra le Parti, se del caso anche in sede di Comitato di indirizzo.

Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente accordo, le parti rinviano alla normativa vigente in materia.

Ai fini del presente Accordo, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in epigrafe.

Le parti convengono che il presente Accordo, redatto per scrittura privata non autenticata in formato digitale, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, venga registrato solo in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente.

Il presente Accordo, inoltre, è esente da bollo ai sensi dell'art. 16, tabella B, annessa al D.P.R. n. ro 642/1972.

Letto, confermato e sottoscritto

Regione Puglia

Dirigente Sezione Regionale di Vigilanza

Dott.ssa R. A. Ettore

ARTI

Commissario Straordinario

Prof. Alfonso Pisicchio



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
VIA	DEL	2024	1	23.02.2024

APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE REGIONE PUGLIA - ARTI EX ART. 15 L. 241/1990 E ART. 7 CO. 4 D.LGS. 36/2023. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 E PLURIENNALE 2024-26, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2024-26 E CONTESTUALE ISTITUZIONE DI NUOVO CAPITOLO

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

Responsabile del Procedimento

PO - PAOLINO GUARINI

 **Paolino
Guarini**

Firmato digitalmente da
Dirige

NICOLA PALADINO
DR. NICOLA PALADINO
C = IT

